



COMUNE DI CATENANUOVA

PROVINCIA DI ENNA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 87 del Registro

data 05.11.2020

OGGETTO: Programmazione fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022, piano occupazionale 2020.

L'anno duemilaventi il giorno cinque del mese di Novembre alle ore 13,05 e segg., nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Sigg.

COGNOME E NOME	CARICA RIVESTITA	P	A
SCRAVAGLIERI Carmelo Giancarlo	Sindaco	x	
PRIVITERA Santo	Vice Sindaco	x	
RIZZO Roberta	Assessore	x	
MAZZAGLIA Adele	Assessore	x	
	TOTALE	4	

Partecipa il Segretario Generale dr. Filippo Ensabella. Si dà atto della partecipazione dell'Ass.re Rizzo in videoconferenza.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione nr. 90 datata 30.10.2020

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91 e ss. mm. e ii. ;

DELIBERA

con voti unanimi favorevoli espressi dai presenti nelle forme di legge

- ☐ di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti:
- ☐ aggiunte/integrazioni (1)
- ☐ modifiche/sostituzioni (1)
- ☒ con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

(1) Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario Comunale verbalizzante.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO :Programmazione fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022, piano occupazionale 2020.

Proponente: IL SINDACO e/o L'ASSESSORE



Proponente/Redigente: IL FUNZIONARIO

LAGIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO,

- che l'art.39 della legge 27 dicembre 1997, nr. 449 e ss.mm.ii., prevede che *"al fine di assicurare le esigenze di funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle Pubbliche Amministrazioni sono tenuti alla Programmazione triennale del fabbisogno di personale comprensivo delle unità di cui alla Legge nr. 482/1968 avendo come obiettivo la riduzione programmata della spesa di personale"*;
- che l'art. 91 del D.Lgs. 267/2000 ribadisce che per gli Enti Locali il suddetto obbligo di programmazione triennale a norma del quale gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensiva delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, nr. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- che l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, nr.75, che disciplina la materia inerente l'organizzazione degli uffici e ha previsto che la programmazione del fabbisogno di personale sia adottata in coerenza con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria;
- che l'art. 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, nr. 165, come sostituito dall'art. 16 della legge 12 novembre 2011, nr. 183 stabilisce che:
 - " 1.Le Amministrazioni Pubbliche che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'art. 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica";
 - " 2. Le Amministrazioni Pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere";
- che l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001 prevede che a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, nr. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

- che l'art. 1, comma 557, legge 296/2006 stabilisce che ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
 - o riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile,
 - o razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

Dato atto,

- che, a seguito di ricognizione annuale, non sono state rilevate posizioni lavorative di dipendenti in soprannumero né vi sono posizioni lavorative di dipendenti in eccedenza, ai sensi dell'art. 33, commi 1 e 2, del D.Lgs. 165/2001;
- che con deliberazione di Giunta Municipale nr.99 del 19 settembre 2018 è stata approvato il "*Programma triennale del fabbisogno del personale triennio 2018/2020 e piano occupazionale anno 2018*", e che ad oggi risultano nr. 38 posti coperti;

Visto il D.Lgs. 25 maggio 2017, nr. 75, entrato in vigore il 22 giugno 2017, con il quale sono state approvate modifiche e integrazioni al D.Lgs. nr. 165/2001 e, in particolare, all'art. 35, comma 4, del Testo Unico del Pubblico Impiego è stato previsto che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'art. 6, comma 4, dello stesso Decreto, come modificato dal D.Lgs. nr. 75/2017;

Verificato,

- che il piano triennale dei fabbisogni deve essere adottato dalle Amministrazioni in coerenza, tra l'altro, con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. 165/2001, con Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e, con riguardo agli Enti Locali, il citato Decreto deve essere adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata;
- che le citate linee di indirizzo per la pianificazione del personale sono adottate entro novanta giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 75/2017;

Preso atto che le facoltà assunzionali sono attualmente definite:

- dall'art. 1, comma 228, della Legge 28 dicembre 2015, nr. 208, modificato dall'art. 22, comma 2, del Decreto-Legge 24 aprile 2017, nr. 50, convertito con modificazioni della legge 21 giugno 2017, nr. 96 che, in caso di rapporto dipendenti-popolazione inferiore a quanto stabilito dal D.M. previsto dall'art. 263 del D.Lgs. 267/2000, consente di assumere con le risorse derivanti dalla capacità assunzionale degli ultimi cinque, come da prospetto allegato "A";
- dalla legge regionale 29 dicembre 2016, nr.27 come modificata e integrata dalla legge regionale 8 maggio 2018, nr. 8;
- dal comma 15 dell'art. 22 del D.Lgs. 25 maggio 2017, nr.75;

Preso atto, inoltre, che, per consolidata espressione delle varie sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, non sono soggette a limitazioni di capacità assunzionali:

1. le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge 68/1999, nel limite della quota d'obbligo;

2. l'acquisizione di personale tramite l'istituto della mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, nr. 311, purché il passaggio di personale avvenga tra enti entrambi sottoposti a vincoli di assunzioni di spesa;

Visto,

- che l'art. 3, comma 5 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni della legge 114/2014, prevede che *"A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile"* e che successivamente tale arco temporale è stato allungato ai cinque anni precedenti alla deliberazione sul fabbisogno del personale;
- che è, altresì, consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente, come da pronuncia della Corte dei Conti Sezione Autonomie, con la deliberazione nr. 27/2014;
- che, pertanto, secondo la previsione del citato art. 3, comma 5, D.L. 90/2014, possono essere utilizzati i residui ancora disponibili relativi alle facoltà assunzionali degli anni che vanno dal 2016 al 2020;

Dato atto,

- che si è ottemperato all'obbligo di contenimento delle spese di personale di cui all'art. 1, comma 557, della L. 296/2006, così come stabilito al comma 557-quater integrato dal comma 5-bis dell'art. 3 del D.L. 90/2014, convertito dalla legge 114/2014;
- che è stato approvato il Piano Triennale delle Azioni Positive 2019/2021, con deliberazione nr.18 del 13.02.2019, in materia di pari opportunità, ai sensi dell'art. 48, comma 1 del D.Lgs. 11 aprile 2006, nr. 198;
- che sono stati rispettati gli obiettivi posti dalle regole del pareggio di bilancio per l'anno 2019;
- che l'ente non è strutturalmente deficitario;

Preso atto che, in conseguenza del quadro normativa in precedenza citato, il budget assunzionale per gli anni 2020-2022, risulta essere come da prospetto allegato "A";

Ritenuto che, la dotazione organica è uno strumento flessibile da utilizzare con ampia discrezionalità organizzativa al fine di dotare l'Ente della struttura più consona all'espletamento delle funzioni istituzionali e al raggiungimento degli obiettivi amministrativi e di perseguire una gestione ottimale sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità;

Dato Atto che come previsto dal comma 6, dell'art. 26 della L.R 8 maggio 2018, nr. 8, che dispone che ferme restando le norme di contenimento della spesa del personale, limitatamente alle risorse regionali aggiuntive assicurate dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'art. 6 e al comma 7 dell'art.30 della legge regionale 28 gennaio 2014, nr. 5 e delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell'art. 3 della legge regionale nr. 27/2016, in conformità a quanto disposto dall'art.20 del D.Lgs. 75/2017, l'Ente ha provveduto ad avviare e concludere le stabilizzazioni dei lavoratori a tempo determinato per il numero di ore già espletate dagli stessi. La copertura finanziaria degli interventi previsti dal predetto art.26, è stata assicurata per l'esercizio finanziario 2018 dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'art. 6 e al comma 7 dell'art. 30 della L.R. nr.5/2014 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell'art. 3 della legge regionale nr.27/2016 e dal

2019 fino al 2038 dallo stanziamento del capitolo 215754, istituito ai sensi del comma 21 dell'art. 3 della L.R. nr. 27/2016, nei limiti delle autorizzazioni di spesa già previsti per l'esercizio finanziario 2019;

Verificato, infine, che la spesa del personale dell'anno 2019(€ 997.060) è inferiore a quella del triennio di riferimento 2011 (€ 1.337.633), 2012 (€ 1.264.513) e del 2013 (€ 1.229.034);

Valutato che questo Ente intende applicare anche la norma prevista dal comma 15, art. 22 del D.Lgs. 75/2017 che prevede che per il triennio 2020-2022, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 20% di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del D.Lgs. 165/ 2001;

Verificata la necessita di approvare, nel rispetto delle norme vigenti ed al fine di garantire l'ordinato funzionamento dei servizi e ottimizzazione delle risorse, il programma triennale 2020/2022 del fabbisogno del personale, il piano occupazionale per gli anni 2020/2022 e nel rispetto del limite della spesa media di personale;

Visto, in sede di prima applicazione, lo schema del piano triennale del fabbisogno sotto indicato, i dati inseriti nella tabella sono solo tabellari senza contributi:

	Catg. "A"	Catg. "B"	Catg. "C"	Catg. "D"	TOTALI
Nr. Dipendenti in servizio	2	10	27	2	41
Costo totale per categoria	36.965,44	195.369,10	595.064,07	51.552,94	878.951,55
			9	1	
Stabilizzazione oraria personale part- time			16.948,8	2.049,60	18.998,4
Assunzioni già in programma nell'anno 2020					
Cessazioni previste nell'anno			5		5
Risparmio su base annua			110.197,05		110.197,0
Assunzioni anno 2020					
Costo assunzioni					
		4	10		
Integrazione oraria personale part time		6681,6	18832		25.513,6
Costo integrazione					
Totale					813.266,50

Precisato che la programmazione triennale del fabbisogno di personale e il piano annuale potranno essere integrati, in qualunque momento, al verificarsi di altre e nuove esigenze, al modificarsi della disponibilità di risorse e/o del quadro normativo;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio, Dipartimento della Funzione Pubblica del 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato sulla G.U. nr.108 del 27.04.2020;

Visto l'art.3, comma 5. del decreto-legge 24 giugno 2014, nr.90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, nr.114, e ss.mm.ii., che disciplina il regime ordinario delle assunzioni a tempo indeterminato dei comuni consentendo, considerato il disposto dell'art.1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, nr.208, a decorrere dall'anno 2019, di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, nonché la possibilità di cumulare, a decorrere dall'anno 2014, le risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile e di utilizzare i residui ancora disponibile delle quote percentuali delle facoltà di assunzione riferite al quinquennio precedente, fermo restando il disposto dell'art.14-bis, comma 3, del citato decreto-legge nr.4 del 2019;

Visto l'art.3, comma 5-sexies, del citato decreto-legge. nr.90 del 2014 secondo cui "per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, ferma restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over;

Visto l'art.4, rubricato "Individuazione dei valori soglia di massima spesa del personale", il quale in attuazione dell'art.33, comma 2, del decreto-legge nr.34 del 2019, nella seguente Tabella 1, sono individuati i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art.2:

Fasce demografiche	Valore soglia
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	27,2%

Visto l'art. 5, rubricato "Percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio", il quale in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art.4, comma 2, possono incrementare annualmente, per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art.2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art.4, comma 1:

Comuni	2020	2021	2022	2023	2024
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	19%	24%	26%	27%	28%

Considerato, inoltre, che per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residui dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art.4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione;

Visto l'art. 6, rubricato "*Individuazione dei valori soglia di rientro della maggiore spesa del personale*" per i Comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn-over inferiore al 100 per cento:

Fasce demografiche	Valore soglia
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	31,2%

A decorrere dal 2025 i Comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma, applicano un turn-over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia

I Comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 del comma 1 dell'art. 4 e dalla Tabella 3 del presente articolo non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

Dato atto che il presente provvedimento sarà sottoposto a verifica ed accertamento a cura del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 19, comma 8, Legge 448/2001;

PROPONE DI DELIBERARE

Per quanto in narrativa premesso, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. Approvare, in ossequio alle norme e ai vincoli in premessa richiamati, in considerazione delle esigenze dell'Amministrazione Comunale e a modifica del precedente piano triennale delle assunzioni, il piano occupazionale 2020/2022 e la programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2020/2022;
2. Approvare i tempi e le modalità di acquisizione del personale identificati nell'allegato "B" al presente provvedimento, dando atto che quanto riportato risulta elemento programmatico di riferimento e subordinato al completamento delle procedure da attivarsi, previa verifica della loro conformità al rispetto dei vincoli imposti dalle leggi succitate;
3. Dare atto che il presente provvedimento sarà oggetto di ulteriori successive integrazioni e/o modificazioni qualora intervengano nuove e/o diverse esigenze in ordine al fabbisogno di personale, rispetto al presente piano e/o nuove disposizioni legislative;
4. Dare atto, altresì, della capacità assunzionale di cui all'allegato "A" al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, sulla base di quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, del 17 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. nr.108 del 27.04.2020, dell' allegato "B" della programmazione triennale del fabbisogno del personale 2020/2022 e dell'allegato "C" della dotazione organica;
5. Autorizzare il Servizio Risorse Umane a provvedere in merito all'attivazione di tutti i procedimenti necessari all'instaurazione dei rapporti di lavoro conseguenti, fatta salva la verifica dei presupposti di legge;

6. Trasmettere tempestivamente il presente provvedimento alle organizzazioni sindacali e alla R.S.U, per la dovuta informazione;
7. Dichiarare, infine, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta;

Ritenuto dover provvedere in merito;

Visti i pareri espressi dai responsabili di PP.OO. per quanto riguarda la responsabilità tecnica e contabile;

Visto il parere espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 19, comma 8, Legge 448/2001;

Visto il vigente O.R.EE.LL.;

a voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. approvare la superiore proposta che qui si intende integralmente trascritta;
2. dare atto che è stato acquisito parere del Revisori del Conti;
3. dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

All. "A"

CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2016					
Personale cessato nell'anno 2015	Catg.	Data di cessazione		Importo tabellare iniziale con 13° rateo	Contingente di spesa vincolato all'assunzione di personale in soprannumero degli Enti di vasta area
1	B	01/01/2015	CALANDRINO VITO P.	€ 19.749,08	
1	C	01/06/2015	GIUNTA GRAZIA A.	€ 22.178,65	
				€ 41.927,73	
Capacità assunzionale anno 2016			25%	€ 10.481,93	€ 10.481,93

CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2017					
Personale cessato nell'anno 2016	Catg.	Data di cessazione		Importo tabellare iniziale con 13° rateo	Contingente di spesa vincolato all'assunzione di personale in soprannumero degli Enti di vasta area
1	C	01/01/2016	VITALE CONCETTA	€ 21.075,34	
1	A	23/03/2016	DI BENEDETTO CARMELO	€ 18.482,76	
1	C	03/04/2016	NICOLOSI CARMELO	€ 21.075,34	
1	C	01/11/2016	DI FINI GABRIELE	€ 21.075,34	
1	C	01/12/2016	LENTINI GIUSEPPA	€ 21.075,34	
				€ 102.784,12	
Capacità assunzionale anno 2017			75%	€ 77.088,09	€ 77.088,09

CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2018					
Personale cessato nell'anno 2017	Catg.	Data di cessazione		Importo tabellare iniziale con 13° rateo	Contingente di spesa vincolato all'assunzione di personale in soprannumero degli Enti di vasta area
1	D	19/02/2017	LENTINI CORRADO	€ 22.930,57	
				€ 22.930,57	
Capacità assunzionale anno 2018			75%	€ 17.197,93	€ 17.197,93

CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2019					
Personale cessato nell'anno 2018	Catg.	Data di cessazione		Importo tabellare iniziale con 13° rateo	Contingente di spesa vincolato all'assunzione di personale in soprannumero degli Enti di vasta area
1	A	01/04/2018	DI MARCO MARIA A.	€ 18.482,76	
1	C	01/08/2018	FICHERA LUCIO	€ 22.039,44	
1	D	01/01/2018	CUOCINA ANTONINA	€ 22.930,57	
				€ 63.452,77	
Capacità assunzionale anno 2019				100%	€ 63.452,77

CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2020					
Personale cessato nell'anno 2019	Catg.	Data di cessazione		Importo tabellare iniziale con 13° rateo	Contingente di spesa vincolato all'assunzione di personale in soprannumero degli Enti di vasta area
1	B	01/08/2019	BARBAGALLO ADRIANA	€ 19.536,96	
1	C	01/09/2019	PROCACCIANTI SANTO	€ 22.039,44	
1	C	14/11/2019	RAPISARDA GIUSEPPA	€ 22.039,44	
				€ 63.615,84	
					€ 69.550,97
Capacità assunzionale anno 2020			100%	€ 63.615,84	€ 63.615,84

Capacità assunzionale anno 2020		€ 231.836,56	30%	
---------------------------------	--	--------------	-----	--

Modifica programmazione triennale del fabbisogno del personale 2020/2022									All. "B"
Ctg.	Profilo Professionale	Posti da ricoprire	Tipo di contratto	Capacità Assunzionale					Modalità di assunzione
				69.550,97 €	2020	2021		2022	
D	Ingegnere	1	A tempo indeterminato					22.135,47	Concorso pubblico, previa verifica degli obblighi derivanti da leggi.
D	Assistente Sociale	1	A tempo indeterminato					22.135,47	Concorso pubblico, previa verifica degli obblighi derivanti da leggi.
D	Istruttore Direttivo Contabile	1	A tempo indeterminato					22.135,47	Concorso pubblico, previa verifica degli obblighi derivanti da leggi.
D	V. Comandante P.L.	1	A tempo indeterminato					€. 22.135,47	Concorso pubblico, previa verifica degli obblighi derivanti da leggi.
C	Agente Polizia Locale	2	A tempo indeterminato					40.688,14	Concorso pubblico, previa verifica degli obblighi derivanti da leggi.
D	Istruttore Direttivo	1	A tempo indeterminato					€. 22.135,47	Concorso pubblico, previa verifica degli obblighi derivanti da leggi.

C	Personale da stabilizzare a 30	12	A tempo indeterminato a 30 ore		€ 7.354,78		44391,36	44.391,36			
Capacità assunzionale derivante dal prospetto "A"						69.550,97 €	7.354,78 €	€ 62.196,19	€ 44.391,36	151.485,91	
								€ 62.196,19	€ 17.804,83		Resto capacità assunzionale per personale con contratto di lavoro a tempo determinato.
										17.804,83	Resto capacità assunzionale per concorso pubblico

COMUNE DI CATENANUOVA

Allegato "C"

DOTAZIONE ORGANICA

Qualifica	Catg.	Posto coperto	Posto libero	Tempo indeterminato	Part time	Fabbisogno a tempo indeterminato	Integrazione	Importo stipendiale per qualifica	Importo stipendiale per integrazione	Spesa attuale per il personale in servizio	Spesa previsionale per il personale part time
Comandante P.L.	D	1		1							
Architetto	D	1		1							
Istruttore Direttivo	D	1			1						
Ingegnere	D		1			1					
Istr. Dir. Contabile	D	1		1							
Assistente Sociale	D		1			1					
V.Comandante P.L.	D		1			1					
Istr. Dir. Contabile	D		1			1					
Istruttore Direttivo	D		1			1					
Istruttori Amm.vi	C	18		18							
"	C	15			15						
Istruttori Tecnici	C	2		2							
"	C	4			4						
Istruttori contabili	C	3			3						
Ispettori P.L.	C	3		3							
Agenti P.L.	C	5	2		5	2					
Esecutori	B	9		9							
"	B	13			13						
Operai	B	1		1							
"	B	2			2						
Ausiliari	A	2		2							
		81	7	38	43	7					



COMUNE DI CATENANUOVA Provincia di Enna

Revisore Unico

Verbale di rilascio parere in merito al "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020 - 2022"

Il sottoscritto Dott. Vincenzo Bruno, revisore unico dell'ente nominato in data 14.09.2020 in data odierna ha esaminato con l'ausilio della documentazione ricevuta, la proposta di atto deliberativo nr.90 del 30.10.2020, avente ad oggetto "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020-2022";

In relazione al fatto che dopo l'approvazione della deliberazione 48 è entrato in vigore il Decreto interministeriale del 17 marzo 2020, pubblicato nella G.U.R.I. del 27 aprile 2020 (d'ora in poi chiamato Decreto), il cui art. 1 stabilisce la decorrenza delle nuove disposizioni a far data dal 20 aprile 2020;

Ritenuto, pertanto, che le modifiche richieste dalla Giunta Comunale al P.T.F.P. debbano essere conformi al nuovo Decreto, mentre le assunzioni già programmate prima del 20.04.2020, possano procedere con la normativa previgente;

Dato atto, che il Comune di Catenanuova, ai sensi del Decreto del 17 marzo 2020, rientra nella fascia demografica di cui alla lettera d) dell'art. 3, comma 1, per cui è previsto un valore soglia della spesa di personale rispetto alle entrate correnti pari al 27,2% (Art. 4 , Tabella 1, lett. d);

Vista la determinazione del valore soglia del Comune di Catenanuova calcolata dal Settore finanziario dell'Ente (Allegato 1), secondo cui il Comune di Catenanuova ha un valore soglia del rapporto spese di personale/ entrate, calcolato ai sensi degli art. 1 e 2 del Decreto, pari al 44,43%;

Considerato, pertanto, che il Comune di Catenanuova ai sensi dell'art. 5 del Decreto, potrà incrementare la spesa di personale per assunzioni a tempo indeterminato nella percentuale massima del 9,0% nel 2020, del 16,0% nel 2021 e del 19,0% nel 2022 e che la maggiore spesa per assunzioni a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dai citati artt. 4 e 5 del decreto non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art.1 , commi 557-quater e 562, della Legge 27 dicembre 2006,n. 296

Preso atto degli indirizzi dell'Amministrazione in merito all'aggiornamento e modifica del vigente PTFP dettati con la citata deliberazione n. 68 del 16.06.2020, in base ai

quali si confermano tutte le assunzioni già previste dal PTFP del 24 marzo 2020 e si prevedono le seguenti nuove assunzioni, in virtù di ulteriori risparmi derivanti da nuove cessazioni non presentate alla data dell'approvazione del vigente piano e precisamente:

- N. 1 Ingegnere di catg. "D";
- N. 1 Assistente Sociale di catg. "D";
- N. 2 Ispettori di Polizia Locale di catg. "C";
- N. 1 Funzionario Contabile di catg. "D";
- N. 1 Istruttore Direttivo di catg. "D";
- N. 1 V. Comandante P.L. di catg. "D";

Visti i contenuti della sopra richiamata proposta di provvedimento e relativi allegati;

Dato atto che il citato provvedimento è improntato alla riduzione programmata delle spese di personale, ai sensi dell'art. 91 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e comma 557 -quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (cfr. allegato 1) e che, a norma dell'art. 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, è demandato all'Organo di Revisione Contabile l'accertamento che "i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa";

Considerato che le assunzioni deliberate in atto risultano autorizzate nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzione di personale e precisamente dal suddetto articolato normativo;

- **Art. 3, comma 5 e ss. del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 , così come modificato da ultimo dal D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni in legge 28 marzo 2019, n. 26, per cui i Comuni possono:**
 - computare ai fini del calcolo delle capacità assunzionali, per ciascuna annualità, le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente;
 - computare, altresì, le cessazioni programmate nella medesima annualità in cui le stesse si verificano, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni stesse;
 - utilizzare, infine, i resti assunzionali non utilizzati del quinquennio precedente;
- **Art. 3, comma 1 , della legge 56 del 19 giugno 2019, a mente del quale dal 2019 si può procedere, a decorrere dall'anno 2019 , ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente;**
- **Art. 3, comma 3, secondo capoverso, della legge 56 del 19 giugno 2019, a mente del quale dal 2019 è consentito il cumulo delle risorse, corrispondenti a economie da cessazione del personale già maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, a partire dal budget assunzionale più**

risalente, nel rispetto del piano dei fabbisogni e della programmazione finanziaria e contabile;

- **Art. 3, comma 8**, che introduce la possibilità di andare in deroga al preventivo espletamento delle procedure di mobilità ex art. 30 per il triennio 2019/2021;

Non possono procedere ad assunzioni gli Enti che:

- non hanno effettuato la rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente (art. 6, comma 6, D.lgs. 165/2001);
- non hanno effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale (art. 33, comma 2, d.lgs. 165/2001, come modificato dalla legge 183/2011);
- non hanno adottato il Piano Triennale della Azioni Positive (art. 48 comma 1 del D.lgs. 198/2006);

La Giunta Comunale con deliberazione n. 99 del 19.09.2018 ha approvato il Programma Triennale del fabbisogno del personale e Piano delle Assunzioni- Triennio 2018/ 2020, modificato poi con deliberazione di Giunta Comunale, n.131 del 21.12.2018, relativamente alle modalità di assunzione a tempo determinato;

- che il Comune di Catenanuova si trova nella seguente situazione amministrativo-contabile:
 - a. con la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 20.05.2019 è stata deliberata l'assunzione a tempo indeterminato, giusta stabilizzazione, di n. 28 dipendenti a tempo parziale;
 - b. con la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 15.03.2019 è stata deliberata l'assunzione a tempo indeterminato, giusta stabilizzazione, di n. 16 dipendenti a tempo parziale.

Nel frattempo è cambiata la situazione circa la copertura dei posti, poichè al **31.12.2019** l'Ente su 85, rapportati a tempo parziale 43, posti in dotazione organica aveva **38 posti coperti**, di cui 43 a tempo parziale, e n. 7 posti vacanti e considerato che,

- la Regione Sicilia continua ad erogare i contributi a totale copertura della spesa dei lavoratori stabilizzati.
- con delibera di Giunta Comunale n. 53/2017 veniva approvata la riclassificazione del bilancio secondo gli schemi del D.lgs. N. 118/2011;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 del 21.05.2020 è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 6.11.2019 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 6.11.2019 è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/21;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 09.12.2019 è stato approvato il Bilancio Consolidato relativo all'esercizio 2016;
- sono in corso di predisposizione il bilancio di previsione 2020/2022, il cui termine di scadenza è stato prorogato dall'art. 107 del D.P.R. n. 18 del 18.03.2020 al 30.09.2020 e il rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2019, il cui termine di scadenza è per legge fissato al 30 giugno 2020;

- con deliberazione di G.C. n. 18 del 13.02.2019 è stato approvato il piano triennale delle azioni positive 2020/2022, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 198/2006;
- l'Ente non ha provveduto alla ricognizione delle eventuali eccedenze per l'anno 2020;
- che per quanto riguarda le assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/99 non risultano al momento posti da riservare alle categorie di cui trattasi;
- la situazione sulle cessazioni è mutata dall'ultimo PTFP (2019) e, pertanto, risulta mutata, altresì, la spesa del personale e le economie di spesa sia per il 2019 che per il 2020;
- il D.L. 90/2014 e s.m.i. fissa le capacità assunzionali 2020/2021, al 100% dei risparmi di spesa del personale cessato rispettivamente nel 2019 e nel 2020;

Visti i prospetti di calcolo di cui all'allegato "1" (Lett. a), b) e c) che individuano i budget assunzionali ordinari per il reclutamento del personale a tempo indeterminato, predisposti dal responsabile del settore personale;

Dato atto che la spesa di personale, al netto degli incrementi e del contributo a carico del bilancio regionale ai soli fini della stabilizzazione, e calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557 quater, della legge 27.12.2006 n. 296, prevista per il 2020, rispetta il limite di spesa di personale sostenuto nel triennio 2011-2013 (Euro 2.926.436,44);

Considerato che l'incremento dell'orario contrattuale dei Part-time non rientra nei limiti assunzionali, ma rientra nei limiti di spesa del personale e che al momento della trasformazione a tempo pieno nella capienza del contingente delle assunzioni effettuabili sarà inserita la differenza oraria tra il contratto originario e il contratto a tempo pieno (Corte dei Conti - Sez. Regionale di Controllo per l'Abruzzo, deliberazione del 6 giugno 2019) e che la spesa annua, pari ad € 813.266,50 (Prospetto allegato 4) trova copertura nel bilancio pluriennale 2109/2021.

Visto il D.Lgs. 165/2000; Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

Vista la minore spesa relativa alle cessazioni dal servizio anni 2020-2022, calcolata secondo i criteri individuati dalla normativa vigente, risulta quantificata nei prospetti allegati alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale - (Allegati 6a), 6b) e 6c), pari ad € 231.836,56;

- che il Comune di Catenanuova rientra nei comuni virtuosi di cui all'art. 4 del decreto del 17 marzo 2020, giusta determinazione del Responsabile del Settore Finanziario (Allegato 1) e che, ai sensi dell'art. 7 del predetto decreto, la maggior spesa per le assunzioni a tempo indeterminato previste nel presente piano non rilevano ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557- quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
- che le assunzioni previste nel piano triennale del fabbisogno 2020/2022, dovranno essere attuate, nel rispetto dei limiti e dei vincoli imposti dall'art. 1, commi 557 e segg., della Legge 296/2006 e del Decreto interministeriale del 17 marzo 2020;

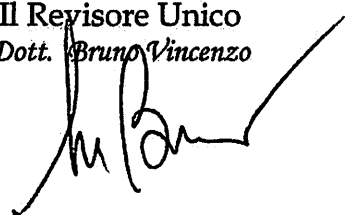
- che le assunzioni e le integrazioni orarie dei part time previste nel piano triennale del fabbisogno 2020/2022, fatte salve quelle già avviate a seguito del piano 2019/2021, potranno essere contrattualizzate e formalizzate solo a seguito dell'approvazione del bilancio 2020/2022 e del Piano della Performance 2020/2022, in corso di predisposizione e che la spesa relativa alle assunzioni programmate con la presente deliberazione deve trovare copertura sugli stanziamenti del bilancio 2020/2022 in corso di predisposizione, all'approvazione del quale le stesse sono subordinate;

Tutto ciò premesso,

il revisore accerta che la proposta di deliberazione in oggetto rispetta le norme vigenti in materia di programmazione triennale del fabbisogno di personale nonchè il rispetto dei limiti di cui all'art. 1 comma 557 quater della legge 27.12.2006 n. 296 e comunque la procedura di assunzione deve essere subordinata all'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 ed alla relativa copertura finanziaria.

Catenanuova li, 26.10.2020

Il Revisore Unico
Dott. Bruno Vincenzo



Proposta di Deliberazione nr. 90 del 30.10.2020

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/ Contrario per i seguenti motivi:	
Li, <u>22 Ottobre 2020</u>	 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:	
Li, <u>24.11.2020</u>	 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

L'ASSESSORE ANZIANI



IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE

È copia conforme per uso amministrativo

IL RESPONSABILE

Lì,

La presente deliberazione viene trasmessa per l'esecuzione all'ufficio:

SINDACO		SETTORE AMM.VO	
		SETTORE ECON. FINANZ.	
		SETTORE U.T.C.	
		SETTORE SOLID. SOCIALE	
		SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line per consecutivi gg. 15

in data

06-11-2020



IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione

- ☒ diviene esecutiva in data odierna perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/91;
- ☐ diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. n. 44/91;

Catenanuova,

05/11/2020



IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Emabella